



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI
BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE CON
CNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI**

Sommario

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Principi generali.....	3
Art. 3 – Soggetti aventi diritto	3
Art. 4 – Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto	3
Art. 5 – Dipendenti Part-time.....	4
Art. 6 – Caratteristiche.....	4
Art. 7 – Valore ed erogazione del buono pasto.....	4
Art. 8 – Spendibilità dei buoni pasto elettronici.....	4
Art. 9 – Furto, smarrimento e deterioramento della card	4
Art. 10 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici.....	5
Art. 11 – Rinvio ed entrata in vigore.....	5
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	5

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti dell'ente Terre Regionali Toscane assunto ai sensi del CNL Regioni ed Autonomie Locali, così come disciplinato dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000, dagli artt. 33 e 34 del CCNL del 23/12/1999 e dalle disposizioni del presente disciplinare.
2. L'ente Terre Regionali Toscane, in relazione al proprio assetto organizzativo e salvo in ogni caso il rispetto del tetto di spesa del personale, assicura, al proprio personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) assunto ai sensi del CNL Regioni ed Autonomie Locali il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per quanto concerne il personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) assunto ai sensi del CNL Impiegati Agricoli, il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici potrà essere attuato a seguito di una verifica contrattuale, con la modifica del presente Regolamento.
4. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
5. Per servizio sostitutivo della mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

Art. 2 – Principi generali

1. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità.
2. I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Il diritto di godimento del buono pasto elettronico presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato mediante il sistema di rilevazione delle presenze dell'Ente Terre Regionali Toscane, nonché il rispetto delle specifiche condizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. È vietata l'erogazione di buoni pasti elettronici in numero superiore rispetto a quanto certificato dai sistemi di rilevazione delle presenze di cui al presente comma.
4. Il buono pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di segnare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi segnare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.

Art. 3 – Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:
 - il personale dipendente di Ente Terre regionali Toscane a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia pieno che parziale assunti ai sensi del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

Art. 4 – Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto elettronico

1. Il diritto al godimento del buono pasto spetta ai soggetti di cui al precedente art. 3 per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
 - aver effettuato un rientro pomeridiano della durata minima di 1 ora decorrente dal termine della pausa pranzo;
 - aver effettuato una pausa pranzo non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti;
 - siano considerate utili, ai fini del monte ore, almeno 6 ore complessive nella giornata lavorativa.
 - Il buono pasto per il pranzo in sostituzione del servizio mensa e bar è erogato anche ai dipendenti che, per regioni di servizio, si trovino fuori dalla sede. Il buono non viene erogato nel caso in cui

il dipendente presenti altro giustificativo di spesa per il pasto eventualmente effettuato.

Art. 5 – Dipendenti part-time

I dipendenti part-time con prestazione giornaliera inferiore a quella dei dipendenti a tempo pieno, possono usufruire del buono pasto alle stesse condizioni previste per il restante personale.

Art. 6 – caratteristiche

Il buono pasto è:

- Strettamente personale;
- Non è cedibile ad altri;
- Non è commerciabile;
- Non è cumulabile;
- Non è convertibile in denaro neppure parzialmente;
- Non dà diritto a resti in contanti;
- Utilizzabile in qualsiasi punto di ristorazione convenzionato liberamente scelto dal dipendente.

Art. 7 – Valore ed erogazione del buono pasto

1. Il valore nominale del singolo buono pasto elettronico viene fissato in € 7,00. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con Decreto del Direttore dell'ente Terre Regionali Toscane, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 4. La verifica è fatta a consuntivo con cadenza bimestrale, successivamente alla sistemazione definitiva del cartellino presenze.
3. Le card devono essere prontamente ritirate dai dipendenti e, nell'attesa del ritiro, l'Ente si fa parte depositaria.
4. Qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro della card, può delegare in forma scritta un altro dipendente, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato.
5. La card che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.

Art. 8 – Spendibilità dei buoni pasto elettronici

1. Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del buono pasto elettronico, si precisa che:
 - i buoni pasto emessi fino al 31 agosto hanno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
 - i buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre hanno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Art. 9 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Personale che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card. Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.
2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La card viene sostituita con spese a carico del

dipendente.

3. I buoni pasto elettronici sono spendibili fino alla data di scadenza degli stessi e, se non utilizzati entro tale data, gli stessi non possono essere sostituiti da indennità o essere monetizzati.

Art. 10 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici

1. I buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 sono esenti da qualsiasi forma di tassazione.
2. Le eventuali successive variazioni di valore del buono pasto elettronico stabilite con Decreto del Direttore dell'ente seguiranno la disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative, contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione del presente atto e le condizioni legittimanti il diritto al buono pasto elettronico sono applicabili a partire dal 1 settembre 2022.